

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI
PRODOTTI DIETETICI SENZA GLUTINE DA PARTE DI ESERCIZI
COMMERCIALI SPECIALIZZATI EX D.LGS.114/1998

TRA

L'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.3 di Nuoro con sede legale in Nuoro,
via Amerigo Demurtas, n. 1, C.F. e partita IVA01620480911, nella persona
del Direttore Generale, dott. Paolo Cannas, domiciliato per la carica presso la
medesima,

E

la Ditta Parafarmacia Zema della dott.ssa Eliana Maulu, con sede legale in
Corso Giuseppe Garibaldi, 147 – 08026 Orani, codice fiscale
MLALNE89S51F979I, Partita IVA 01601660911, iscritta al registro delle
imprese presso la camera di commercio di Nuoro al nr 3148/2021 il cui
esercizio commerciale denominato Parafarmacia Zema della Dott.ssa Eliana
Maulu è ubicato in Orani(NU), Corso Giuseppe Garibaldi, 147, CAP 08026

si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 OGGETTO E FINALITA'

Oggetto della presente convenzione è la erogazione di prodotti dietetici senza
glutine indicati nella sezione A2 del Registro Nazionale dei prodotti destinati
ad un'alimentazione particolare di cui all'art.7 D.M. 08.06.2001, istituito
presso la Direzione Generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
del Ministero della Salute -a favore di soggetti celiaci ed effettuata a carico
del Servizio Sanitario Regionale per il tramite di esercizio commerciale
rientrante nella tipologia e definizione resa dal D.Lgs.114/1998.

ART. 2 OBBLIGHI DELLE PARTI

La Ditta Parafarmacia Zema della dott.ssa Eliana Maulu si impegna a:

-garantire congruo assortimento dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare inseriti nel Registro Nazionale – sezione A2 – di cui all'art.7 D.M. 08.06.2001, istituito presso la Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria degli Alimenti della Nutrizione del Ministero della Salute;

-garantire la fruibilità dei buoni mensili rilasciati dalla ASL a favore dei soggetti celiaci nei limiti del tetto di spesa ivi previsto, nel rispetto delle modalità e dei prezzi di rimborso definiti nei provvedimenti regionali Direttiva RAS n. 36167/4 del 10.10.2001;

Delibera Giunta Regionale n. 26/15 del 06.05.2008;

Delibera Giunta Regionale n. 26/9 del 24.05.2011;

DM 10 agosto 2018;

Nota Regionale 23773 del 8.10.2018;

Nonché delle ulteriori disposizioni vigenti in questa ASL n. 3 di Nuoro:

Deliberazione Commissario Straordinario ATS Sardegna n. 198 del 22.03.2021;

-provvedere alla consegna alla ASL di residenza dell'assistito, entro il giorno 5 di ciascun mese, delle fatture relative alla richiesta di pagamento dei buoni riferiti alle consegne effettuate nel mese precedente, corredati del fustello ottico dei prodotti erogati;

-garantire l'espletamento di tutti gli obblighi informativi espressamente richiesti dalla ASL, da presentare unitamente alla documentazione contabile per il pagamento dei corrispettivi.

ART. 3 RISERVATEZZA GESTIONE DEI DATI

La Ditta Parafarmacia Zema della dott.ssa Eliana Maulu assume l'obbligo di mantenere riservati i dati sensibili e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del rapporto contrattuale.

ART. 4 DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

4.1. La durata della convenzione è fissata in 1 anno decorrente dalla data di scadenza della precedente convenzione autorizzata con Deliberazione del Direttore generale n. 426 del 20/09/2022 e quindi dal 21/07/2023.

4.2. Entrambe le parti possono recedere dalla convenzione in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da comunicarsi all'altro contraente con lettera raccomandata AR.

4.3. La convenzione cessa i suoi effetti nei confronti di entrambi i contraenti qualora entrino in vigore disposizioni normative o di carattere provvedimentale che modifichino la tipologia e le modalità di erogazione dei prodotti dietetici senza glutine.

4.4. In entrambi i casi di cui ai punti 4.2 e 4.3, la Ditta Parafarmacia Zema ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite nei mesi di effettivo servizio prestatato e sino alla data di recesso o di entrata in vigore dell'atto normativo ovvero del provvedimento statale o regionale.

ART. 5 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

In caso di inadempimento anche di uno solo degli obblighi assunti, protratto oltre il termine di 15 (quindici) giorni dall'intimazione ad adempiere,

assegnato alla parte inadempiente a mezzo di raccomandata AR, la controparte ha la facoltà di considerare risolto di diritto il rapporto convenzionale.

In ogni caso, si prevede che la ASL n. 3 di Nuoro possa risolvere di diritto il rapporto ai sensi dell'art.1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi a controparte con raccomandata AR, nei seguenti casi:

-mancato adempimento delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente convezione;

-violazione da parte della ditta/società dell'art.3 della Convenzione (Obblighi di Riservatezza).

ART. 6 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della convezione saranno devolute al Foro di Nuoro.

ART. 7 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente convezione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile in materia di contratti.

Letto, confermato e sottoscritto.

....., li

Per la ASL n. 3 di Nuoro

Per la Ditta